

15. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto, approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura.

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario
- cambio della localizzazione dell'investimento
- modifiche del quadro economico originario
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, nel limite del 35% del costo totale dell'investimento, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei criteri di ammissibilità e di selezione che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già approvato in sede di ammissione del progetto originario. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima dell'80% di realizzazione, di cui al successivo punto 21.

L'esecuzione delle varianti inferiori o pari al 10% del costo totale dell'investimento, non richieste preventivamente all'amministrazione, sono approvate in sede di verifica finale

L'esecuzione delle varianti superiori al 10% del costo totale dell'investimento, accertate in sede di verifica finale e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, comporteranno il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore all' 80% della spesa ammessa.